

REGOLAMENTO (UE) N. 61/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2011

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera h), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ⁽²⁾ definisce le caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di valutazione. Tali metodi, come pure i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli, devono essere aggiornati in base al parere degli esperti chimici e in conformità dei lavori svolti nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale.
- (2) In particolare, poiché gli esperti chimici hanno ritenuto che il contenuto di etil esteri degli acidi grassi (EEAG) e di metil esteri degli acidi grassi (MEAG) costituisca un utile parametro di qualità per gli oli extra vergini d'oliva, è opportuno includere valori limite per questi esteri nonché un metodo per la determinazione del loro contenuto.
- (3) Per consentire un periodo di adeguamento alle nuove norme e l'apprestamento degli strumenti necessari per la loro applicazione, nonché per evitare turbative nel commercio, è opportuno che le modifiche introdotte dal presente regolamento si applichino a partire dal 1° aprile 2011. Per gli stessi motivi è opportuno disporre che gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva legalmente fabbricati ed etichettati nell'Unione o legalmente importati nell'Unione e immessi in libera pratica anteriormente a tale data possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1.

(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

«— per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, il metodo di cui all'allegato XX.»
- 2) Nel sommario degli allegati viene aggiunto quanto segue:

«Allegato XX: Metodo per la determinazione del contenuto di cere e metil ed etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.»
- 3) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.
- 4) È aggiunto l'allegato XX, quale riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nell'Unione o legalmente importati nell'Unione e immessi in libera pratica anteriormente al 1° aprile 2011 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

